Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì, 11 febbraio — Numero 35

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I - Leggi e Decreti

Errata-corrige.

Per inesattezza della copia trasmessa nel R. decreto 14 novembre 1920, n. 1944, che proroga ed abroga disposizioni di carattere legislativo, emanate durante la guerra, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 31 del 7 febbraio corrente, all'art. 4 del decreto stesso è stata erroneamente indicata *in 29 aprile 1919*, invece che *in 14 novembre 1919*, come è nel testo originale, la data del decreto Luogotenenziale n. 1921, ivi indicato, relativo alla concessione della qualifica di primo capitano.

Il numero 55 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito, modificato col R. decreto-legge 2 gennaio 1920, n. 148;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 19 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, è sostituito dal seguente:

Agli ufficiali richiamati dal congedo, essendo dovuto lo stipendio spettante agli ufficiali del servizio attivo permanente, secondo quanto è stabilito dal precedente art. 10, sarà fatto lo stesso trattamento di cui all'art. 18; e perciò, ai fini della determinazione dello stipendio, saranno applicati anche a loro i limiti di età stabiliti per gli ufficiali del servizio attivo permanente.

Conseguentemente, gli ufficiali del congedo, richiamati in servizio, che hanno superato il limite di età di cui nel precedente comma, percepiranno lo stipendio loro spettante secondo la tabella, senza alcuna limitazione.

Art. 2.

Per gli ufficiali medici in servizio attivo permanente - che hanno compiuto da soldati anzichè da ufficiali il corso della scuola di applicazione di sanità militare - il tempo intercorso dalla data di ammissione a detta scuola a quella della nomina a sottotenente sarà computato come servizio effettivo da ufficiale agli ef-

fetti dell'art. 2 del R. decreto 2 novembre 1919, numero 2079.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1919, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 56 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, e il Nostro decreto 8 luglio 1919, n. 1327, concernenti provvedimenti a favore delle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, rispettivamente, in due anni per la concessione e in sei anni per l'apertura all'esercizio delle linee ferroviarie e tramviarie, a decorrere dalla data del decreto stesso, vengono prorogati di due anni.

Art. 2.

L'Amministrazione è autorizzata ad escludere le singole annualità della sovvenzione governativa dal conguaglio di cui all'art. 5 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1327, ogni qualvolta l'Istituto sovventore o la Società o Ditta concessionaria ne facciano esplicita richiesta.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 57 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 1858; 8 giugno 1920, n. 779; 7 novembre 1920, n. 1640, e 7 novembre 1920, n. 1785;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle disposizioni del titolo 2° del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, sono aggiunte le seguenti:

Art. 42-*ter*. — Aggiungere il seguente comma:

« Ferma restando l'assegnazione delle predette indennità, il servizio prestato dalle ore 3 alle 7 del mattino in turni completi di notte negli uffici a traffico normale permanente, indicati con decreto Ministeriale, viene valutato al doppio ai fini del computo dell'orario d'obbligo, con la decorrenza stabilita, per ciascun ufficio dal decreto medesimo ».

Art. 59-*bis*. — « Per le irregolarità nel servizio, non derivanti da mancanze disciplinari, all'impiegato od agente che vi ha dato causa, è inflitta un'ammenda pecuniaria variabile da 25 centesimi a L. 20 ».

« Le ammende fino a L. 2 sono inflitte dal superiore immediato o quelle superiori dal direttore provinciale delle poste e dal direttore compartimentale dei servizi elettrici; previe contestazioni al responsabile e udite le sue giustificazioni. Per le ammende superiori a L. 5 è ammesso il ricorso al Ministero ».

« L'importo di tali ammende è devoluto all'Istituto di mutualità e previdenza fra il personale postale-telegrafico e telefonico, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 giugno 1919, n. 1042 ».

Art. 2.

Alle disposizioni del titolo III del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, sono aggiunte le seguenti:

Art. 68. — Dopo il 3° comma aggiungere il seguente:

« L'impiegato provvisto del cennato trattamento, ha però diritto di conseguire durante il triennio, un aumento pari all'eventuale aumento di stipendio ed assegno concesso, per effetto di avanzamento periodico normale, ad altri impiegati dello stesso ruolo, aventi pari o minore anzianità nel grado, dedotta la eventuale differenza in più o in meno da esso percepita prima della maturazione dell'avanzamento periodico predetto; e ciò fino a quando, indipendentemente da tale beneficio, ad esso non competerà un trattamento migliore ».

Art. 90. — Aggiungere il seguente comma:

« La disposizione di cui al comma precedente si applica anche a coloro che han conseguito la nomina a commesso dal 1° maggio 1919 alla data del presente decreto ».

Art. 107-*sexties*. — « Agli effetti delle disposizioni di cui al capo IV del titolo II del presente decreto, e di quelle di cui agli articoli 55, 56 e 57 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 il personale fuori ruolo ed avventizio con diritto alla sistemazione in ruolo ai sensi degli articoli precedenti è considerato come personale di ruolo.

Al personale predetto dispensato dal servizio è corrisposta l'indennità di cui all'art. [illegible] del presente decreto.

Art. 3.

Il capoverso dell'art. 42-*bis* modificato col R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1640, è modificato come segue:

« Non potranno compiersi mensilmente più di 75 ore di servizio straordinario retribuito. Sono però escluse dal computo per raggiungere questo limite:

a) le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno e quelle eventualmente eseguite il giorno successivo alla notte passata in servizio;

b) le ore di servizio straordinario eccezionalmente autorizzate dal ministro per fronteggiare speciali e transitorie esigenze di maggior servizio;

c) le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza di ritardi dei treni o dei piroscafi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO-VASSALLO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 37 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le unità sottoindicate sono radiate dal quadro del naviglio da guerra dello Stato:

Nave sussidiaria *Europa* (ex-*Cortellazzo*).

Cacciatorpediniere *Nullo*, *Bertani*, *Bronzetti* ed *Espero*.

Torpediniere *66 P. N.*, *68 P. N.*

M. A. S. 22, 88, 109, 112, 310, 259, 261.

Esse sono (ad eccezione dei *M. A. S. 259* e *261* demoliti) rinscritte nel quadro del naviglio da guerra dello Stato con i nomi seguenti:

Europa	*Volta*
Nullo	*Fratelli Cairoli*
Bertani	*Enrico Cosenz*
Bronzetti	*Giuseppe Dezza*
Espero	*Turbine*
66 P. N.	*70 P. N.*
68 P. N.	*71 P. N.*
M. A. S. 22	*M. A. S. 10*
M. A. S. 88	*M. A. S. 69*
M. A. S. 109	*M. A. S. 104*
M. A. S. 112	*M. A. S. 264*
M. A. S. 310	*M. A. S. 290*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 46 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 22 del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802, che abbassa i limiti di età stabiliti per gli ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri;

Visto il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri che al 1° gennaio 1920 avevano già superato i limiti di età stabiliti dall'art. 22 del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802, la media triennale di stipendio, da servire alla liquidazione della pensione, sarà calcolata considerando l'ultimo stipendio da essi raggiunto come effettivamente percepito fino all'epoca in cui gli ufficiali stessi avrebbero dovuto cessare dal servizio qualora fossero rimasti immutati i limiti di età stabiliti dalla legge 30 dicembre 1906, n. 647.

Art. 2.

Per gli ufficiali dell'arma dei RR. carabinieri che cesseranno dal servizio attivo permanente al 1° gennaio 1920, perchè colpiti dai limiti di età di cui all'art. 22 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802, e che avessero contratto matrimonio prima della pubblicazione del decreto stesso in età di 50 anni compiuti, i due anni di convivenza matrimoniale, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, per il diritto di pensione alla vedova, si computeranno dal giorno del matrimonio fino a quello in cui l'ufficiale avrebbe dovuto lasciare il servizio se fossero rimasti immutati i limiti di età stabiliti dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1906, n. 647.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 23 gennaio 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 60.000 occorrenti al Ministero dell'interno.

SIRE!

La disponibilità del fondo stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per il pagamento di compensi a funzionari ed agenti per lavori straordinari si manifesta insufficiente a fronteggiare le necessità dei servizi.

Il Consiglio dei ministri, considerata l'urgenza di provvedere ad un rinvigorimento di detto fondo per assicurare la regolare corresponsione dei compensi dovuti, ha deliberato di attingere l'occorrente somma di L. 60.000 al fondo di riserva per le spese impreviste, disponibile sul bilancio del Ministero del tesoro.

Il decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, provvede a dare esecuzione al prelevamento, ai sensi dell'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato.

Il numero 71 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9.804.145 rimane disponibile la somma di L. 195,855;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 32ª prelevazione nella somma di lire sessantamila (L. 60.000) da portarsi ad aumento del capitolo num. 17: « Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale ed agenti per lavori e servizi straordinari, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 65 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, numero 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, 14 luglio 1907, n. 527, e il decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590;

Veduta la deliberazione adottata dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza del 22 dicembre 1920;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo per l'esercizio 1921 dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527 e del decreto legge 6 maggio 1915, n. 590, è stabilita in lire undici e centesimi trentaquattro per tonnellata di zolfo.

Art. 2.

L'indicato contributo di lire undici e centesimi trentaquattro verrà ripartito nel modo seguente:

a) lire otto e centesimi settantuno per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1921 a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396;

b) lire due e centesimi sessantatre per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario per l'esercizio 1921 a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà per la riscossione del contributo di cui all'art. 1 a partire dal 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.